



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 130 del 27/09/2023

pag. 1/51



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR Veneto FESR 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

# MANUALE OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO

## INDICE

1	INTRODUZIONE ALLE OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO .....	3
1.1	GLOSSARIO E SIGLE .....	4
2	FONTI DI RIFERIMENTO .....	5
3	DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
3.1	TIPOLOGIA DI OCS.....	7
4	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE .....	8
4.1	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	9
4.2	METODOLOGIE DI SVILUPPO DELLE OCS.....	9
4.2.1	<i>UTILIZZO OCS OFF THE SHELF</i> .....	10
4.2.2	<i>ANALISI DI SIMILARITÀ</i> .....	11
4.2.3	<i>METODO DI CALCOLO GIUSTO, EQUO E VERIFICABILE</i> .....	12
4.3	IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI.....	12
4.4	DEFINIZIONE DELLA PISTA DI CONTROLLO.....	14
4.5	DEFINIZIONE DEI METODI DI ADATTAMENTO.....	14
4.6	COMBINAZIONE DELLE OCS .....	15
5	QUANDO USARE LE OCS .....	15
6	COMPATIBILITÀ DELLE OCS CON LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO .....	16
7	FINANZIAMENTO CONGIUNTO DI PIU' FONDI SIE E OCS .....	16
8	RUOLI E RESPONSABILITA' NEI PROCESSI DI APPROVAZIONE DELLE OCS.....	17
9	PROCEDURA DI ELABORAZIONE OCS .....	19
10	L' APPLICAZIONE DELLE OCS – ANALISI DI CONTESTO .....	21
10.1	ANALISI SWOT.....	22
10.2	ANALISI COSTI-BENEFICI COMPARATIVA .....	23
10.3	FATTIBILITA' – RILEVANZA .....	25
10.4	ANALISI DATI .....	26
11	STESURA SCHEDA OCS PER AZIONE.....	27
12	APPROCCI METODOLOGICI.....	29
13	PROCESSO DI DEFINIZIONE E REVISIONE DELLE OCS.....	34
14	APPROVAZIONE, VALIDAZIONE E CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DELLE OCS .....	35
14.1	APPROVAZIONE OCS .....	35
14.2	VERIFICA DEL METODO PER LA DEFINIZIONE DELLE OCS.....	38
14.3	VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE OCS.....	38
15	MONITORAGGIO DELLE OCS .....	40
16	MODALITA' DI RIMBORSO .....	40
17	PIANIFICAZIONE TEMPORALE .....	42
18	RACCOMANDAZIONI.....	43
19	ALLEGATI .....	45
20	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI.....	45

## 1 INTRODUZIONE ALLE OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO

Il Regolamento Europeo 1060/2021 prevede l'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificate (OCS), le quali si configurano come importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata.

Nello specifico, le sovvenzioni fornite ai beneficiari possono avvenire nella forma delle seguenti opzioni semplificate di costo (Art. 53. 1 lettere b), c) e d) del Reg 1060/2021):

- Tassi forfettari
- Tabelle standard di costi unitari
- Somme forfettarie

L'uso di tali OCS nella precedente programmazione 2014-2020, a seguito anche dell'intervenuta modifica dei regolamenti di riferimento nel corso del 2018, è stato apprezzato da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei conti europea. La Corte, infatti, a tal proposito, ha raccomandato che la Commissione estendesse l'uso degli importi forfettari e dei pagamenti a tasso forfettario invece del rimborso a "costi reali", al fine di ridurre la probabilità di errori e gli oneri amministrativi che insistono sui promotori dei progetti. Secondo la Corte dei conti Europea i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OCS sono meno soggetti a errore; pertanto, un loro uso più estensivo avrebbe in linea di principio un impatto positivo.

Si precisa inoltre che, laddove si faccia uso dei costi semplificati, i costi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi. Punto chiave che permette di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi è dato dal fatto che non è più prescritta la tracciatura di ogni spesa cofinanziata in modo da risalire ai singoli documenti d'appoggio<sup>1</sup>.

In linea con tale impostazione, la Commissione europea ha introdotto la loro obbligatorietà quando il costo totale dell'operazione non supera i 200.000 euro, a meno che non si tratti di operazioni il cui sostegno si configura come aiuto di Stato (articolo 53.2 – RDC 1060/2021).

È nell'ambito di tale quadro normativo che si colloca la necessità di definire un quadro metodologico di riferimento al fine della loro applicazione nella nuova programmazione FESR 2021-2027.

Nell'ambito del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, anche a partire da quanto stabilito nel Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1362 del 2 novembre 2022, l'Autorità di gestione ha valutato l'opportunità di farsi supportare dall'Organismo Intermedio AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti<sup>2</sup> nell'attività di definizione della metodologia di utilizzo delle OCS e nello sviluppo delle stesse.

Tale premessa organizzativa e gestionale ha portato alla redazione del presente manuale, definito nell'ambito di un gruppo di lavoro congiunto AdG/OI, che descrive i termini applicativi e di definizione delle Opzioni di Costo Semplificato (OCS) nell'ambito della Programmazione FESR 2021-2027:

- tratteggiando il quadro normativo di riferimento;
- individuando le OCS applicabili al Programma;

---

<sup>1</sup> Documento della CE EGESIF\_14-0017. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS).

<sup>2</sup> AVEPA svolge le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 34/2021. Le sue competenze nella gestione del PR FESR 2021-2027 sono state definite con l'Accordo approvato con DGR 299 del 21/03/2023 e 740 del 22/06/2023. Secondo quanto previsto dall'Art. 2 del suddetto Accordo, l'OI collabora con l'AdG, per le misure di competenza, per la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo finalizzato alla descrizione delle opzioni di costo semplificate (SCOs) e delle relative modalità applicative.

- definendo limiti ed opportunità applicative;
- definendo le condizioni, gli ambiti e i processi di individuazione delle OCS da applicarsi al PR Veneto FESR 2021-2027 e le autorità coinvolte e i relativi presidi di responsabilità;
- definendo in via generale la procedura di approvazione delle OCS, gli attori coinvolti, gli schemi di definizione, i tempi e le modalità di approvazione.

Tale strumento è rivolto agli uffici competenti per le varie attività inerenti alle OCS ed al relativo personale incaricato.

Il presente documento si integra per quanto non specificatamente presente o richiamato con:

- il SI.GE.CO. del PR FESR adottato dalla Regione del Veneto;
- il manuale procedurale PR FESR adottato dalla Regione del Veneto;
- i manuali procedurali di Azione adottati dall'Agenzia.

Le presenti disposizioni si applicano a domande finanziate, nella forma delle sovvenzioni, con fondi FESR a seguito di bandi/inviti sia regionali sia delle Autorità urbane.

Indicazioni di dettaglio che non modificano in maniera sostanziale i contenuti del presente Manuale potranno essere fornite con successive note da parte dell'Autorità di Gestione.

## 1.1 GLOSSARIO E SIGLE

Si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate all'interno del presente Manuale:

**AdA:** Autorità di Audit

**AdG:** Regione del Veneto - Autorità di Gestione FESR

**AGF:** AVEPA - Area Gestione FESR

**AVEPA:** Agenzia veneta per i pagamenti

**DGR:** Delibera della Giunta regionale del Veneto

**FESR:** Fondo europeo di sviluppo regionale

**FNLC:** Financing Not Linked To Costs (Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni)

**FSE+:** Fondo sociale europeo Plus

**FTE:** Full-Time Equivalent (unità di personale equivalente a un tempo pieno)

**JTF:** Just Transition Fund (Fondo per la Transizione Giusta)

**OCS:** Opzioni di Costo Semplificato

**OI:** Organismo intermedio

**OTS:** Off The Shelf (pronta all'uso)

**PR FESR:** Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

**PRigA:** Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione

**RDC:** Regolamento Recante Disposizioni Comuni Reg. (UE) 1060/2021

**SCO:** Simplified Cost Options (opzioni di costo semplificato)

**SI.GE.CO.:** Sistema di gestione e controllo

**SIE:** Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**SRA:** Strutture responsabili di azione

**SSUC:** Standard Scales of Unit Costs (tabelle standard di costi unitari)

**SWOT:** Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce)

**TFUE:** Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

**TM:** *Tailor Made* (fatto su misura)

## 2 FONTI DI RIFERIMENTO

Principali fonti considerate per la redazione del presente manuale:

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF\_14-0017
- Simplified Cost Options – a practitioners' manual - ESF Transnational Cooperation Platform Community of Practice on Results-based Management - Written by Luca Santin, Lead Thematic Expert of the ESF Community of Practice on Results-based Management November 2021
- Comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021

Il manuale fa riferimento alle disposizioni del quadro giuridico dei Fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027 e, in particolare, al regolamento recante disposizioni comuni (RDC – 1060/2021).

## 3 DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

*"Le OCS sono importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata, e devono essere definite ex-ante."*<sup>3</sup>

### Importi o percentuali

Le OCS possono essere espresse sia come numeri assoluti (come accade per i "costi unitari" o le "somme forfettarie") sia come importi percentuali di altri valori (vedi il caso dei "tassi forfettari").

### Costi (reali) ammissibili

Le OCS coprono esclusivamente i costi che secondo le normative dell'UE e nazionali sono considerati ammissibili al rimborso. Tutte le spese non ammissibili sono perciò escluse dai calcoli.

### La miglior approssimazione possibile

Le OCS sono medie che approssimano i costi effettivi (reali). Il livello di accuratezza accettabile di tali medie (ovvero quanto "vicini" ai costi effettivi dovrebbero essere gli importi delle OCS) deve essere valutato caso per caso. È importante ricordare che "l'approssimazione perfetta" non esiste.

### Definite ex-ante

Le OCS devono essere determinate prima che le azioni (operazioni) vengano implementate. Ciò implica non solo il calcolo degli importi/percentuali, ma soprattutto la definizione chiara di cosa sarà finanziato e in che modo.

<sup>3</sup> Simplified Cost Options – a practitioners' manual. Luca Santin - Lead Thematic Expert of the ESF Community of Pra on Results-based Management November 2021.

Il Regolamento RDC prevede la possibilità di calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile sulla base di Opzioni di Costo Semplificato (OCS).

Laddove si fa uso delle OCS i costi ammissibili possono essere calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi. Non è più prescritta la tracciatura di ogni spesa cofinanziata così da orientare maggiormente l'attenzione sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece che nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari. Questo approccio facilita l'accesso ai Fondi dei beneficiari, anche con progetti di minore entità, grazie alla semplificazione del processo gestionale.

Di seguito si riepilogano gli articoli più rilevanti del Regolamento RDC relativi alle OCS:

Articoli del Regolamento Generale 2021-2027	Contenuto
Art. 51	<b>Forme di contributo dell'Unione ai programmi</b>
Art. 53	<b>Forme di sovvenzioni fornite dagli Stati Membri ai beneficiari</b> <b>Utilizzo obbligatorio delle OCS</b> <b>Metodi per la determinazione delle OCS</b>
Art. 54	<b>Tassi forfettari a copertura dei costi indiretti</b>
Art. 55	<b>Costi diretti per il personale</b>
Art. 56	<b>Tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale</b>
Articoli 94 e 95	<p>I due articoli introducono nuove possibilità per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi sulla base di OCS e FNLC, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>L'articolo 94</b> prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare alla Commissione proposte di OCS, come parte del programma o come richiesta di modifica dello stesso. Le proposte di OCS devono essere presentate secondo i modelli riportati nell'appendice 1 degli allegati V e VI del RDC. Il campo nell'Appendice 1 (cioè, il punto C.5) è dedicato alla valutazione degli elementi chiave della proposta che deve essere effettuata dalle Autorità di Audit. L'adozione delle OCS ai sensi dell'art. 94 comporta importanti vantaggi in termini di certezza giuridica, per la metodologia e la semplificazione, in quanto le Autorità di Audit della Commissione o degli Stati membri mirano a verificare che le condizioni per il rimborso da parte della Commissione siano state soddisfatte.</li> <li>- <b>L'articolo 95</b> introduce una possibilità analoga per il FNLC. Le proposte degli Stati membri devono essere presentate secondo i modelli di cui all'appendice 2 degli allegati V e VI.</li> <li>- Entrambi gli articoli, e precisamente l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4, prevedono per la Commissione la possibilità di adottare atti delegati che definiscono le OCS e i FNLC a livello UE e che potrebbero essere utilizzati come opzioni "Off-the-Shelf" per il rimborso delle spese agli Stati membri.</li> </ul>

### 3.1 TIPOLOGIA DI OCS

Il Regolamento RDC all'articolo 53.1 lettere b), c) e d), individua le tre tipologie di OCS, che la Nota di orientamento CE<sup>4</sup> definisce come segue:

- 1) **Tassi forfettari:** categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente identificati in precedenza sono calcolate applicando una percentuale stabilita ex ante per una o diverse altre categorie di costi ammissibili. In questo sistema di finanziamento vi è un massimo di tre tipologie di costo:
  - a) **tipo 1:** categorie di costi ammissibili in base ai quali verrà applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili;
  - b) **tipo 2:** categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
  - c) **tipo 3:** se del caso, altre categorie di costi ammissibili; ad essi non è applicato il tasso ed essi non sono calcolati a tasso forfettario.

Quando si usa un sistema di finanziamento a tasso forfettario, è fondamentale definire i costi che rientrano in ciascun tipo: tutte le categorie di spesa sono chiaramente incluse in uno, e soltanto in uno, dei tre tipi.

Il regolamento non pone restrizioni alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo principale nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere però nella semplificazione e riduzione del tasso d'errore. Pertanto, i tassi forfettari sono meglio adatti a costi che sono relativamente bassi e per i quali le verifiche risultano essere onerose.

- 2) **Tabelle standard di costi unitari:** tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

Le tabelle standard di costi unitari possono essere:

- a) **basate sul processo:** metodo che permette di coprire, con migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione;
  - b) **basate sui risultati:** definite tramite gli output o risultati di una determinata operazione;
  - c) **basate sia sul processo che sui risultati:** definite tramite la combinazione di a) e b)
- 3) **Somme forfettarie:** tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato, giustificato dall'Autorità di Gestione, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo<sup>5</sup> sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono rispettati.

A tal proposito si ritiene utile richiamare quanto espresso dalla Commissione europea laddove ha precisato che *“Dal punto di vista dell'audit e del controllo le disposizioni per le opzioni semplificate in materia di costi denotano uno scostamento dal principio dei costi reali. [...] Gli incaricati delle verifiche gestionali e i revisori contabili dovranno concentrarsi maggiormente sugli output”*.<sup>6</sup>


---

<sup>4</sup> Comunicazione della commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021

<sup>5</sup> Accordo ex-ante tra AdG e soggetto beneficiario per identificare e quantificare le attività e/o le realizzazioni da completare per far scattare il pagamento.

<sup>6</sup> Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Commissione Europea EGESIF\_14-0017

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle tipologie di OCS con le relative caratteristiche:



#### 4 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Le OCS, come disposto dalla norma regolamentare, devono essere definite ex-ante, così come i metodi di calcolo, le condizioni per il sostegno, i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output o il risultato specifico da raggiungere.

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 53 comma 2, che prevede: *“Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, [...] assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a)”*<sup>7</sup>, Il Regolamento RDC delega alle Autorità di Gestione la facoltà di adottare o meno le OCS.

Per lo sviluppo di un qualsiasi sistema di OCS è necessario seguire un processo logico che si può riassumere nei seguenti passaggi chiave:

1. identificazione delle operazioni (azioni e costi);
2. identificazione della metodologia di sviluppo delle OCS;
3. identificazione degli indicatori che giustificano il pagamento;

<sup>7</sup> L'articolo non introduce solamente l'obbligo di utilizzare le OCS per le operazioni che non superino i 200 000 EUR (ad esclusione degli aiuti di Stato), ma a tali operazioni non si possono applicare costi “reali” se non nel caso di applicazione di un tasso forfettario che per sua natura necessita di costi reali come base di calcolo.

4. definizione della pista di controllo;
5. definizione dei metodi di aggiustamento.

Al fine di definire compiutamente la metodologia di applicazione delle OCS all'interno del PR FESR è necessario ripercorre ciascuno dei punti sopra riportati con l'obiettivo di tratteggiare metodi di lavoro, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'applicazione della norma regolamentare.

## 4.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Requisito fondamentale per una corretta applicazione delle OCS è un'adeguata valutazione ex-ante dell'ambito e delle azioni cui applicare tali opzioni di costo nonché delle categorie di costo ammissibili, poiché ex-post viene effettuata unicamente la verifica dei risultati ottenuti, nonché della correttezza della rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata. Per tale motivo l'AdG FESR, l'OI AVEPA e le SRA selezionano e danno una priorità ad un numero limitato di interventi da coprire con le OCS, in conformità con l'articolo 53 comma 2 del Regolamento RDC. Tale selezione è basata su una valutazione equilibrata ed analitica delle azioni sulla base dei relativi ruoli e responsabilità, con l'obiettivo di individuare la tipologia più idonea tra quelle disponibili e il miglior metodo di definizione in relazione alla situazione specifica. Per una trattazione ampia del procedimento utilizzato nel corso di tale attività di analisi si rinvia al paragrafo 9 del presente Manuale.

## 4.2 METODOLOGIE DI SVILUPPO DELLE OCS

Il Regolamento RDC, all'art. 53 comma 3, stabilisce che gli importi delle sovvenzioni fornite ai beneficiari utilizzando le OCS sono definiti in uno dei seguenti modi:

- a) utilizzando OCS (tassi forfettari e metodi specifici) previste dal Regolamento RDC o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi (c.d. "**OCS Off-the-shelf**"). Tali OCS devono essere applicati direttamente così come stabiliti dalla CE. (53. 3 lettera e);
- b) utilizzando OCS applicate in altri regimi dell'Unione Europea o Nazionali per tipologie analoghe di operazioni (c.d. "**OCS Analoghi**"). Per l'attuazione di tali OCS è indispensabile evitare di effettuare "personalizzazioni". Vanno infatti applicate tutte le condizioni stabilite dal regime UE/Nazionale analogo; si tratta di un approccio c.d. "copy and paste" in cui il costo viene applicato così come formulato in origine (53.3 lettera c e d);
- c) utilizzando una metodologia di calcolo sviluppata appositamente per l'operazione (c.d. "**OCS Tailor-made**") (53.3 lettera a). Il metodo di calcolo sviluppato deve essere giusto, equo e verificabile e basato:
  - su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
  - su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
  - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- d) utilizzando progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex-ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR

(c.d. “**draft budget**”) (53.3 lettera b). In particolare, questo metodo, che fondamentalmente adotta un approccio "caso per caso", può essere molto utile nei casi riguardanti operazioni di innovazione o molto specifiche, per le quali i dati a sostegno del metodo di calcolo non sono disponibili o sono difficili da raccogliere.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche delle principali metodologie di definizione nonché una esemplificazione dei pro e dei contro legati al loro utilizzo:

Caratteristiche	TIPOLOGIA DI OCS <sup>8</sup>		
	Off The Shelf	OCS analoghi	OCS <i>Tailor Made</i>
Definizione	OCS fornite nei Regolamenti della CE rilevanti per il Fondo/Programma	OCS adottati nell'ambito di altri sistemi UE o Nazionali	OCS basate su metodologia di calcolo sviluppata da AdG/OI AVEPA
Pro	Non richiedono che AdG/OI AVEPA eseguano alcun calcolo  Permettono di coprire costi relativamente bassi e residuali	Richiedono “solo” di valutare se le operazioni e i beneficiari siano “analoghi”; c.d. “Analisi di similarità”.	Consentono all'AdG/OI AVEPA di progettare le OCS in base agli aspetti specifici (obiettivi, condizioni, azioni, esiti/risultati) dell'operazione  Permettono di massimizzare la semplificazione coprendo anche tutti i costi dell'operazione
Contro	Non permettono alcuna “personalizzazione” da parte di AdG/OI AVEPA. Essendo “Off The Shelf” devono essere usati così come sono (stabiliti dalla CE)	Lo schema “analogo” deve essere applicato nella sua interezza (non solo importi/tassi, ma tutte le condizioni stabilite dallo schema); quindi, come per le OCS Off the shelf, non è consentita alcuna personalizzazione	Richiedono all'AdG/OI AVEPA di sviluppare una metodologia di calcolo

#### 4.2.1 UTILIZZO OCS OFF THE SHELF

Le opzioni di costo semplificato OTS sono definite dal Regolamento RDC e sono direttamente applicabili dall'AdG/OI AVEPA senza necessità di sviluppare alcuna metodologia né di compiere analisi di similarità. Tali OCS sono descritte nei seguenti articoli:

- **Articolo 54:** che indica dei tassi forfettari a copertura dei **costi indiretti**<sup>9</sup>, fino al:

<sup>8</sup> Simplified Cost Options – a practitioners' manual – Luca Santin Lead Thematic Expert of the ESF Community of Practice on Results-based Management November 2021

<sup>9</sup> I costi indiretti sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'operazione in questione. Tali di norma comprendono spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (spese amministrative per il personale/amministrative come: costi gestionali, spese di

- 7% dei costi diretti ammissibili;
- 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
- **Articolo 55:** il quale riporta dei **costi diretti per il personale** calcolati come:
  - un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale;
  - la divisione dei costi lordi annui documentati del personale per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o la corrispondente quota proporzionata per il lavoro a tempo parziale;
  - la divisione dei più recenti costi del lavoro documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata.
- **Articolo 56:** il quale indica un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale che può essere utilizzato per coprire i **costi ammissibili residui** di un'operazione.

Tali opzioni OTS potranno essere ampliate dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi dalla Commissione Europea. A tal fine la CE procederà mediante approvazione di specifici Regolamenti delegati che andranno a identificare costi OTS utilizzabili in ambito comunitario.

Nell'ambito della presente metodologia si ritiene opportuno, anche se non espressamente previsto dal regolamento, prevedere delle tarature preliminari al loro impiego al fine di verificare la corretta copertura dei costi reali tramite le OTS.

#### 4.2.2 ANALISI DI SIMILARITÀ

Il Regolamento RDC all'articolo 53 comma 3, lettere c) e d), prevede la possibilità di "mutuare" le OCS applicate per tipologie analoghe di operazioni presenti nelle programmazioni Comunitaria o in quella dello Stato Membro.

Il regolamento, tuttavia, non specifica cosa si intenda per operazioni analoghe. Pertanto, è compito dell'AdG/OI AVEPA valutare la "similarità" dell'operazione caso per caso. In linea generale per valutare l'utilizzo del costo analogo si devono prendere in considerazione tutti gli elementi del metodo che potrebbero incidere sull'OCS: fonte e metodologia di raccolta dati, numerosità, tipologia di costi ed interventi ricompresi nel costo standard elaborato, etc.

Ad esempio, un'operazione che risulta già ammissibile nell'ambito di un regime potrebbe essere considerata analoga all'operazione in esame: in tale caso il metodo di calcolo nonché le OCS corrispondenti di tale regime potrebbero essere riutilizzati<sup>10</sup>.

---

assunzione, costi per il contabile, bollette telefoniche, dell'acqua, dell'elettricità ecc.); non è previsto un elenco a carattere obbligatorio a livello Comunitario, ma rientra nella responsabilità esclusiva degli stati membri/AdG definire in modo inequivocabile le loro diverse categorie di costo. Fonte: Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - Commissione europea 2015.

<sup>10</sup> Comunicazione della commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021

### 4.2.3 METODO DI CALCOLO GIUSTO, EQUO E VERIFICABILE

Il Regolamento RDC all'articolo 53 comma 3, lettera a), prevede un'ulteriore opzione di definizione delle OCS utilizzando una metodologia di calcolo sviluppata per l'operazione basata su:

- dati statistici, informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Nello specifico, il calcolo deve essere:

- **Giusto**, ossia basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo. Il metodo di calcolo dovrebbe adeguare il più possibile le OCS a condizioni o esigenze specifiche senza creare discriminazioni di sorta.
- **Equo**: Il metodo non deve favorire alcun beneficiario o alcune operazioni rispetto ad altre, e, quindi, garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni, ed eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive.
- **Verificabile**: Per la definizione di un metodo di calcolo che l'AdG/OI AVEPA deve essere in grado di spiegare e motivare le proprie scelte basate su dati oggettivi, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni, con documenti verificabili, che permettano di dimostrare la base su cui è stabilita l'OCS.

In linea generale, per documentare il metodo di calcolo di un OCS bisogna predisporre:

- la motivazione che ha portato l'AdG/OI AVEPA a predisporre un OCS "*Tailor Made*" fornendo un'analisi di contesto ed una valutazione delle opportunità e delle criticità;
- la descrizione dettagliata del metodo di calcolo, che deve riportare nel dettaglio tutte le fasi del calcolo stesso;
- le fonti dei dati utilizzati per l'analisi e per i calcoli, specificando se del caso la valutazione sulla loro pertinenza e attendibilità;
- il calcolo stesso volto alla determinazione dell'importo/percentuale.

Si ricorda, infine, che anche nello sviluppo dei costi TM è necessario rispettare i limiti imposti dal Regolamento RDC e atti delegati inerenti; per esempio, l'articolo 54, comma 1, lett. c), del Regolamento RDC, fissa un tetto percentuale per i costi indiretti di un'operazione, nel caso in cui essi siano elaborati attraverso un metodo coerente con la normativa sopra enunciata (rif. art. 53, comma 3, lett. a): "*fino al 25% dei costi diretti ammissibili [...]*".

Non sarà dunque possibile superare questo dato percentuale nell'elaborazione di un tasso forfettario TM per coprire i costi indiretti di un'operazione.

### 4.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI

Come evidenziato in precedenza, con l'introduzione delle OCS l'attenzione si focalizza sui risultati ottenuti e non più sull'analisi dei documenti di spesa. Pertanto, fin dalla fase di individuazione delle opzioni in campo, nell'attività di analisi e di stesura delle differenti proposte di OCS applicabili, è

necessario identificare chiaramente degli indicatori cioè quelle condizioni che dimostrano il raggiungimento dei risultati attesi e che consentono il rimborso delle spese.

Le OCS possono avvalersi di tre differenti tipi di indicatori, anche tra loro combinati:

- **Basati sul processo:** dove le OCS sono collegate a unità corrispondenti di input apportati (ad esempio, costo orario del formatore) o di output prodotti (ad esempio, costo per ora del corso, costo per ora di tirocinio).
- **Basati sul risultato (o outcome-based):** valutando le OCS in termini di risultati/esiti raggiunti all'interno dell'operazione (ad esempio, costo per persona coinvolta nei servizi per l'impiego che trova un lavoro, costo per studente che completa con successo un corso di formazione).
- **Basati sul tipo di costo:** data la definizione e il funzionamento dei tassi forfettari (vedi sezione 3.1), gli indicatori per questa OCS sono essenzialmente formulati in termini di categorie di costo a cui viene applicato il tasso forfettario (cioè i costi di 'tipo 1'). Per esempio, i costi diretti del personale per calcolare i costi indiretti o tutti gli altri costi ammissibili dell'operazione. Questo tipo di indicatore può essere utilizzato anche per i costi unitari (ad esempio, costo unitario di X EUR per Y EUR di costi del personale).

Le tre tipologie di indicatori possono essere combinate nell'ambito della medesima operazione, a condizione che vi sia una puntuale descrizione delle diverse tipologie per evitare sovrapposizioni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna tipologia di indicatore:

Tipologia di indicatori delle OCS <sup>11</sup>			
Caratteristiche	Basato sul processo	Basato sui risultati	Basato sul tipo di costo
Definizione	Indicatori formulati in termini di input (ad esempio, costo orario del formatore) o di output (ad esempio, costo per ora di corso e costo per ora di formazione nel complesso).	Indicatori formulati in termini di risultati/outcome/deliverable raggiunti nell'ambito dell'operazione (ad esempio, costo per persona coinvolta nei servizi per l'impiego che trova lavoro, costo per studente che completa con successo un corso).	Indicatori formulati in termini di categorie di costo a cui si applica l'OCS (ad esempio, costi diretti del personale per calcolare i costi indiretti o tutti gli altri costi ammissibili dell'operazione).
Ambito di utilizzo	Si applica sulle tabelle di costi unitari.	Si applica su tabelle di costi unitari e alle somme forfettarie	Si applica principalmente ai tassi forfettari, ma potrebbe applicarsi anche alle tabelle di costi unitari.
Pro	È più facile salvaguardare l'equilibrio di un'operazione, in quanto il rimborso è misurato in proporzione alla quantità di input o output utilizzati/consegnati.	Permette controlli più semplici su un numero minore di elementi. Maggiore attenzione all'impatto reale dell'azione.	Nessun controllo sulle spese sottostanti per i costi coperti dalla OCS

<sup>11</sup> Simplified Cost Options – a practitioners' manual – Luca Santin Lead Thematic Expert of the ESF Community of Practice on Results-based Management November 2021

Contro	Più oneroso (rispetto agli approcci basati sui risultati), poiché richiede un maggior carico di lavoro per controllare gli input o gli output. Può portare i beneficiari finali a concentrarsi su aspetti quantitativi piuttosto che sulla qualità e l'impatto delle azioni.	Rischio di squilibrio economico, poiché i beneficiari non sarebbero rimborsati se non dovessero raggiungere il risultato, indipendentemente dai costi sostenuti. Richiede che vengano prese misure per affrontare l'eventuale discriminazione tra partecipanti, con il rischio di concentrarsi su quelli con maggiori possibilità di successo.	Rischio di sovrapposizione tra tipi di costi e di conseguenza, doppio finanziamento
Possibili soluzioni	Salvaguardare la qualità dell'operazione identificando standard minimi (per input/output). Combinarli con approcci basati sui risultati (a condizione che i due approcci si riferiscano a diversi tipi di costi, fasi o progetti dell'operazione).	Stabilire condizioni chiare, misurabili e sostenibili e includere milestone/risultati intermedi per affrontare il rischio di squilibrio economico. Affrontare il rischio di potenziali discriminazioni tra i partecipanti attraverso misure specifiche (ad esempio, costo unitario più alto per partecipanti con minori possibilità di successo, band mirati). Combinare con l'approccio basato sul processo (a condizione che i due approcci si riferiscano a diversi tipi di costi, fasi o progetti dell'operazione).	Chiara ed esaustiva definizione di tutti i costi inclusi in ciascun tipo (vale a dire Tipo 1, 2 e se del caso 3) da parte dell'AdG/OI AVEPA ai beneficiari.

#### 4.4 DEFINIZIONE DELLA PISTA DI CONTROLLO

Una volta identificata l'OCS per una determinata operazione è di primaria importanza la definizione di una pista di controllo, la quale deve indicare chiaramente quali sono le informazioni e/o documenti che dimostrano che le condizioni preposte siano state soddisfatte.

Tale pista di controllo deve essere facilmente comprensibile ed esaustiva, cioè deve contenere tutte quelle informazioni e documenti indispensabili per dimostrare il raggiungimento degli indicatori delle OCS, ponendo anche attenzione a non includere informazioni non necessarie, per non far venir meno l'obiettivo di semplificazione.

#### 4.5 DEFINIZIONE DEI METODI DI ADATTAMENTO

Le OCS sono stabilite preventivamente (al più tardi nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno)<sup>12</sup>, ciò significa che una volta definite le percentuali o l'importo, essi non possono essere modificati durante o dopo l'implementazione di un'operazione per compensare un aumento dei costi o un'errata stima. Ciò nonostante, è possibile effettuare degli aggiustamenti degli importi nel tempo purché i criteri per applicare e misurare tali rettifiche siano chiaramente espressi ex-ante, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

È bene ricordare in questa sede che costi OTS ed analoghi adottati nell'ambito del PR dovranno avvalersi degli eventuali metodi di aggiustamento elaborati originariamente senza introdurre variazioni o specifici aggiustamenti che ne farebbero venir meno all'applicabilità ai sensi di quanto disposto dal Regolamento RDC.

Nell'elaborazione di costi "Tailor Made" è necessario, altresì, definire il sistema di adeguamento dei costi individuando in anticipo ed in modo chiaro quali saranno i parametri tenuti in considerazione e

<sup>12</sup> Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Commissione Europea EGESIF\_14-0017

le tempistiche di aggiornamento. Anche nella definizione del metodo di adeguamento non si dovranno prevedere metodi troppo onerosi o periodicità troppo frequenti al fine di non venir meno nell'obiettivo di semplificazione ed efficientamento cui le OCS sono rivolte.

A seguire un elenco non esaustivo dei parametri di adeguamento che possono essere tenuti in considerazione nell'adeguamento dei costi:

- indicizzazione del costo al fine di attualizzare gli importi alle annualità di riferimento con i relativi indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi);
- variazioni sostanziali dei CCNL utilizzati per l'elaborazione delle OCS relative alle spese di personale;
- indicatori economici e variazioni normative;
- variazioni sostanziali delle aliquote previdenziali;
- variazioni sostanziali delle tariffe dei premi INAIL.

#### **4.6 COMBINAZIONE DELLE OCS**

L'articolo 53, comma 1, lettera e) del RDC offre all'AdG/OI AVEPA la possibilità di combinare le opzioni per gestire le sovvenzioni fornite ai beneficiari a condizione che ciascuna forma copra:

- diverse categorie di costi ammissibili;
- progetti diversi all'interno della stessa operazione;
- fasi successive di un'operazione.

Pertanto, le diverse tipologie di OCS possono essere combinate nella medesima azione/bando a patto che vi sia una chiara distinzione tra le tipologie di costi coperte dalle varie opzioni per evitare sovrapposizioni e quindi doppi finanziamenti. Anzi, una loro combinazione potrebbe essere, ove possibile, auspicabile in quanto potrebbe portare ad un bilanciamento delle caratteristiche di ciascuna tipologia.

### **5 QUANDO USARE LE OCS**

I costi semplificati possono essere utilizzati soltanto nel caso di operazioni finanziate mediante sovvenzioni; l'articolo 53, comma 2 del Regolamento RDC prevede l'obbligo di utilizzo delle OCS se il costo dell'operazione non supera i 200.000 EUR, con l'eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un Aiuto di Stato.

Oltre ai casi in cui l'utilizzo delle OCS è espressamente previsto dalla normativa, se ne raccomanda l'uso qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni<sup>13</sup>:

- l'AdG orienta la gestione del fondo sulle realizzazioni e sul conseguimento dei risultati anziché sulla tracciatura di ogni singolo euro di spesa;

---

<sup>13</sup> Comunicazione della commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021

- i costi reali sono difficilmente verificabili o il loro controllo non giustifica l'onere amministrativo (elevato numero di documenti giustificativi, criteri di ripartizione complessi, importi esigui aventi impatto minimo o nullo sulle realizzazioni previste delle operazioni, ecc.);
- sono disponibili dati affidabili sull'esecuzione finanziaria e quantitativa delle operazioni;
- esiste la necessità di semplificare la gestione documentale;
- le operazioni rientrano in un quadro standard;
- esistono già metodi OCS per tipologie analoghe di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un regime finanziario a livello nazionale o di un altro strumento dell'UE.

## **6 COMPATIBILITÀ DELLE OCS CON LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO**

Le norme in materia di Aiuti di Stato stabilite negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) hanno un'applicazione generale.

Pertanto, ogni volta che un finanziamento si configura quale Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, è necessario rispettare dette norme all'atto di calcolare e gestire le OCS. L'AdG/OI AVEPA devono pertanto garantire che le categorie di costi per le quali sono stabilite le OCS siano ammissibili, sia in base alle norme relative ai fondi SIE che alle norme vigenti in materia di Aiuti di Stato.

In generale, le OCS devono essere basate esclusivamente su metodologie che consentano di identificare chiaramente i costi ammissibili usati per stabilire il valore dell'opzione scelta e per escludere costi inammissibili alla luce delle norme sui fondi SIE e sugli aiuti di Stato.

Nel rispetto del principio di cofinanziamento, l'elaborazione delle OCS dovrà garantire che esse rappresentino un succedaneo affidabile dei costi reali ammissibili. In tal modo si consentirà il rispetto dell'intensità massima degli aiuti, degli importi massimi degli stessi e delle soglie di notifica in forza delle norme sugli Aiuti di Stato<sup>14</sup>.

## **7 FINANZIAMENTO CONGIUNTO DI PIU' FONDI SIE E OCS**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento RDC alle operazioni a finanziamento incrociato (finanziate in modo congiunto) da FESR, FSE+, Fondo di Coesione e JTF si applicano le norme di ammissibilità vigenti per il fondo principale, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. Il finanziamento incrociato può essere utilizzato entro il limite del 15% del finanziamento dell'Unione per ciascun fondo (tale attuazione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27 del Regolamento RDC).

Ciò premesso, ad eccezione dei tassi forfettari, può essere utilizzata un'unica OCS in relazione alle spese ammissibili a titolo di uno o dell'altro dei Fondi del caso. Questo, non prescinde il limite del massimale del 15% per ciascun asse prioritario ai sensi dell'articolo sopra citato; in ogni caso l'oggetto del finanziamento incrociato deve essere registrato e monitorato, operazione per operazione, in base ai dati usati per definire l'OCS.

---

<sup>14</sup> Comunicazione della commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021

Specificatamente per quanto concerne il finanziamento a tasso forfettario in caso di finanziamento incrociato, a ciascuna parte dell'operazione (che ricade su ciascun fondo) si deve applicare un tasso distinto.

Per esempio, i tassi forfettari applicabili a FESR e FSE+ si dovranno riferire rispettivamente alla rispettiva componente di un'operazione: non è quindi possibile utilizzare la media dei due tassi. Laddove non esista nessun tasso per l'altro fondo per tipo analogo di operazione, si dovrà decidere quale sia il tasso applicabile conformemente all'articolo 53, paragrafo 3 e agli articoli 54, 55 e 56 del Regolamento RDC<sup>15</sup>.

## 8 RUOLI E RESPONSABILITA' NEI PROCESSI DI APPROVAZIONE DELLE OCS

In questo capitolo viene illustrata la competenza amministrativa per ogni attività connessa al processo di elaborazione e approvazione delle OCS, tenuto in considerazione quanto disposto nell'Accordo per l'esercizio da parte di AVEPA delle funzioni di OI nella gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 21 marzo 2023.

Nello specifico la citata DGR dispone:

- all'articolo 2, che *"Inoltre, a seguito dell'approvazione del PRigA del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, l'OI collabora, per le misure di competenza individuate nell'Allegato A1, con l'Autorità di Gestione per le seguenti attività: la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo finalizzato alla descrizione delle opzioni di costo semplificate (SCOs) e delle relative modalità applicative; [...]"*
- all'articolo 4, che *"AVEPA si impegna a svolgere le attività comprese nel perimetro delineato all'art. 2 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché di quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027. [...] AVEPA si avvarrà del proprio personale e si impegna, altresì, a: [...] collaborare con l'Autorità di Gestione nella definizione degli strumenti di attuazione del Programma Regionale,"*.

Conseguentemente, nell'ambito del processo di elaborazione e definizione delle OCS utilizzabili nel PR FESR, si possono definire analiticamente le seguenti attività e competenze:

Attività	Competenza
Analisi di contesto al fine di elaborare le proposte per le OCS più adeguate a ciascun bando in uscita.	AdG e sAV
Predisposizione di una scheda OCS per azione comprensiva di checklist funzionale alla	AdG sAV

<sup>15</sup> Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Commissione Europea EGESIF\_14-0017


valutazione dell'audit e relativa pista di controllo.	
Presenza visione (anche mediante silenzio assenso) delle schede tecniche OCS definitive per le opzioni OTS - eventuale	AdA
Presenza visione (anche mediante silenzio assenso) delle schede tecniche OCS definitive comprensive dell'analisi di "similarità" per l'applicazione dei costi analoghi - eventuale	AdA
Validazione OCS <i>Tailor Made</i> proposta derivante (verifica della metodologia di calcolo elaborata e della relativa pista di controllo)	AdA
Adozione dell'OCS <i>Tailor Made</i> validato da AdA	AdG
Predisposizione della versione definitiva del bando comprensiva di OCS	SRA
Chiara documentazione degli OCS implementati e archiviazione.	AdG

#### LEGENDA

AdG	Competenza diretta dell'Autorità di Gestione
sAV	Supporto da parte di AVEPA
AdA	Competenza diretta dell'Autorità di Audit
SRA	Competenza della Direzione regionale


Per la corretta implementazione delle OCS, è necessario che siano coinvolte preliminarmente anche le SRA e l'AdA, in modo che tutti i soggetti interessati abbiano cognizione del processo di elaborazione e di come perseguire gli obiettivi di semplificazione prefissati.

In questo senso si ritiene utile un coinvolgimento preliminare, fin dalla fase di analisi di contesto e di studio delle opportunità di semplificazione, dei diversi soggetti che saranno poi chiamati a implementare e valutare le opzioni di costo elaborate dall'Autorità di Gestione con il supporto operativo dell'OI così come di seguito schematizzato:



## 9 PROCEDURA DI ELABORAZIONE OCS

Il presente capitolo intende entrare più nel dettaglio nella definizione della procedura di elaborazione degli OCS andando ad evidenziarne i passaggi fondamentali ed individuando gli snodi di processo. Si riportano nella seguente linea temporale tali passaggi fondamentali introducendo gli step di processo che saranno meglio definiti e opportunamente descritti nei successivi paragrafi.



## **10 L' APPLICAZIONE DELLE OCS – ANALISI DI CONTESTO**

L'analisi di contesto e, dunque, l'identificazione degli ambiti e degli interventi cui applicare le OCS disponibili (OTS e analoghi), nonché la predisposizione delle opzioni di costo *Tailor Made* costituisce il primo passo dell'applicazione della norma regolamentare.

Questa fase vede principalmente coinvolte l'AdG FESR e l'OI AVEPA al fine di elaborare delle proposte di OCS adeguate all'applicazione in ciascuna azione e bando in uscita.

Tale analisi deve essere necessariamente svolta avendo a disposizione un cronoprogramma aggiornato degli interventi che si intende realizzare nell'ambito del Programma al fine di valutare con congruo anticipo le OCS implementabili.

Risulta inoltre utile, oltre a quanto già disponibile nei documenti di programmazione, raccogliere, in relazione alle specifiche azioni previste, informazioni puntuali sulle tipologie di intervento cofinanziato e le relative categorie di costo.

In linea con quanto previsto dal Reg. 1060/2021 all'art. 49 comma 2, deve essere previsto un aggiornamento quadrimestrale del cronoprogramma dei bandi, in occasione del quale verrà allegato il seguente set informativo relativo ai contenuti specifici delle azioni previste:

- SRA di riferimento
- AZIONE
- BANDO
- TIPOLOGIE DI PROGETTO/INTERVENTO
- CATEGORIE DI SPESA
- IMPORTO MINIMO DEL PROGETTO
- IMPORTO MASSIMO DEL PROGETTO
- IMPORTO MEDIO DEL CONTRIBUTO (COME DA CRONOPROGRAMMA)
- PERCENTUALE/IMPORTO CONTRIBUTO
- REGIME DI AIUTO
- NOTE

Gli strumenti utilizzati per questa analisi sono:

1. Analisi SWOT;
2. Analisi costi-benefici comparativa;
3. Analisi fattibilità e rilevanza.

Un ruolo di primaria importanza, che condiziona in maniera rilevante i risultati delle analisi sopra menzionate, è la disponibilità di dati per l'elaborazione delle OCS. I dati utili possono derivare da diverse fonti, quali:

- Banca dati interna (sistema informativo regionale);
- Banche dati Nazionali: ministeri, ISTAT, INPS;
- Banche dati regionali: CCIAA, Veneto lavoro;
- Prezziari Regionali;
- Fonti Europee: Regolamenti ed altri programmi Europei.

Al termine di questa fase di analisi viene elaborata una proposta operativa descritta in una scheda tecnica comprensiva delle informazioni riguardanti le categorie di spesa oggetto di intervento, la motivazione delle scelte effettuate e la metodologia utilizzata per definire le OCS in questione.

Nei successivi paragrafi verranno viste nel dettaglio le diverse tipologie d'analisi.

## 10.1 ANALISI SWOT

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione che viene utilizzato per valutare i punti di forza (Strength), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) correlate all'introduzione delle OCS nei specifici bandi.

Le fasi che vengono considerate durante un'analisi SWOT possono essere riassunte in:

1. definizione dello stato finale atteso;
2. definizione dei punti dell'analisi:
  - a. punti di forza: si individuano gli aspetti utili dello stato finale;
  - b. punti di debolezza: si individuano gli aspetti negativi dallo stato finale;
  - c. opportunità: si identificano tutte le opportunità che derivano dallo stato finale;
  - d. minacce: si identificano le minacce che derivano dallo stato finale.
3. generazione della matrice SWOT a partire dai punti identificati;
4. valutazione sulla fattibilità/convenienza dello stato finale ipotizzato a partire dalla matrice: se lo stato finale non è fattibile/efficiente deve esserne individuato un altro e il processo va ripetuto.

Di seguito si riporta un esempio di analisi SWOT tratta dal rapporto finale della Commissione Europea sull'uso delle OCS nei Fondi SIE:

**STRENGTHS**

Minore livello di errore nel controllo  
 Possibilità di concentrazione su  
 maggiori attività  
 Istruttoria amministrativamente  
 meno onerosa (tempo e risorse)  
 Maggiore orientamento al risultato

**WEAKNESSES**

Difficile adattamento al bando  
 specifico e rischio di applicazione nella  
 sovrastima/sottostima del costo  
 Difficili da calcolare/realizzare  
 Poca esperienza di definizione delle  
 OCS

**OPPORTUNITIES**

Maggiore facilità di accesso al fondo  
 FESR per il beneficiario  
 Meno margine di interpretazione  
 nelle regole di ammissibilità della spesa

**THREATS**

Incertezza nell'applicazione della  
 normativa  
 Scarse informazioni sulle modalità di  
 definizione e reperimento dati storici

16

**10.2 ANALISI COSTI-BENEFICI COMPARATIVA**

L'analisi è svolta per individuare la tipologia di OCS migliore per raggiungere l'obiettivo prefissato nell'ambito dell'applicazione di una determinata OCS in una specifica azione.

Il metodo d'analisi si basa sulla comparazione tra i "costi" e "benefici" che apporta all'operazione l'introduzione di una tipologia di OCS piuttosto che un'altra.

Per effettuare questa comparazione, innanzitutto, bisogna quantificare i "costi" di ogni tipologia di OCS. Per fare ciò si attribuisce un peso ad ogni tipologia in relazione alla complessità di elaborazione (es. disponibilità di dati, complessità del metodo di calcolo, ecc.); successivamente, si individuano gli obiettivi che si intendono promuovere con l'introduzione delle OCS, e per ogni tipologia di costo semplificato si attribuisce un punteggio per ogni obiettivo in relazione al contributo che porta nel perseguirlo. Infine, con gli obiettivi e i punteggi ottenuti si costruisce una tabella che permette di comparare i costi-benefici delle varie tipologie prese in considerazione.

Di seguito si riporta un esempio di analisi costi benefici comparativa:

**COSTI:**

- ELABORAZIONE DEL METODO:
  - o equo: parità di trattamento di beneficiari/operazioni;

<sup>16</sup> Use and intended use of simplified cost options in European Social Fund (ESF), European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF) and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Final Report – 27 March 2018

- o giusto: ragionevole, ovvero basato su fatti reali;
- o verificabile: basato su prove documentali (dati statistici, serie storiche);
- CONDIVISIONE CON ALTRE AUTORITA': il metodo deve essere condiviso da tutte le autorità coinvolte nel processo di verifica della documentazione (AdA, AdG, OI).
- DISPONIBILITÀ E APPLICABILITÀ DI COSTI ANALOGHI nella programmazione Nazionale o Comunitaria;
- DISPONIBILITÀ E APPLICABILITÀ DI COSTI OTS nel regolamento RDC e atti delegati.

**BENEFICI:**

- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA INTERNA: riduzione del carico di lavoro/tempistiche nel controllo dei giustificativi di spesa/pagamento.
- SEMPLIFICAZIONE PER I BENEFICIARI: riduzione del carico amministrativo (ad esempio meno giustificativi).
- CONVENIENZA ECONOMICA PER IL BENEFICIARIO: necessità di verificare eventuali sovrastime e sottostime dei costi, con la consapevolezza che possono verificarsi oscillazioni di mercato.

Considerata l'analisi costi/benefici sopra riportata è poi possibile pesare ciascun parametro in base alla seguente tabella in cui sono classificati in base al binomio complessità/impatto di semplificazione i diversi elementi che caratterizzano i metodi utilizzati:

TIPOLOGIA DI METODO UTILIZZATO	ELABORAZIONE DEL METODO	CONDIVISIONE CON ALTRE AUTORITA'	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA INTERNA	SEMPLIFICAZIONE PER I BENEFICIARI	CONVENIENZA ECONOMICA PER IL BENEFICIARIO
<b>TASSO FORFETTARIO</b>	1 (c)	2 (c)	3 (i)	3 (i)	2 (i)
<b>COSTI STANDARD UNITARI</b>	2 (c)	2 (c)	2 (i)	2 (i)	1 (i)
<b>IMPORTI FORFETTARI</b>	3 (c)	2 (c)	1 (i)	1 (i)	3 (i)

PESI: livello di complessità/potenziale impatto

<b>1(c) - 1(i)</b>	<b>2(c) - 2(i)</b>	<b>3(c) - 3(i)</b>
FACILE /ALTO	MEDIA /MEDIO	DIFFICILE/BASSO

### 10.3 FATTIBILITA' – RILEVANZA

Il secondo passaggio da effettuare nella valutazione dell'introduzione delle OCS in un'azione è l'analisi sulla fattibilità e la rilevanza di ciascuna opzione.

Di seguito si riportano tutti gli indicatori da considerare nella suddetta analisi:

#### CRITERI DI FATTIBILITÀ:

- disponibilità dei dati (possibilmente ultimi 3 anni, necessità di serie storica di dati): la definizione di un sistema di OCS può richiedere un carico di lavoro rilevante per l'AdG/OI AVEPA;
- necessità di tempo (tempo congruo per elaborazione e formazione): le decisioni relative all'attuazione delle OCS (e il tipo delle OCS da utilizzare) in una specifica azione/bando deve essere basata su un'adeguata valutazione preliminare del tempo e delle competenze necessarie per il suo sviluppo;
- verifica della tipologia di operazione;
- standardizzazione delle azioni: l'elaborazione delle OCS, implica una standardizzazione ex-ante degli indicatori su cui si basa il rimborso delle spese. In alcuni casi, specialmente su azioni innovative, tale standardizzazione potrebbe essere eccessivamente complessa data la possibile difficoltà nel determinare ex ante input, output e risultati.

#### CRITERI DI RILEVANZA:

- impatto dell'azione in termini di quota di bilancio: il carico di lavoro per implementare e approvare le OCS deve essere confrontato con il potenziale impatto della misura di semplificazione in termini di quota che potrebbe essere coperta da OCS;
- dimensione dei progetti: in alcuni casi, l'attuazione dell'operazione potrebbe comportare categorie di costi molto complicate (diverse categorie di costo) per importi molto ridotti; pertanto, l'uso delle OCS potrebbe essere molto efficace nel ridurre i costi e gli oneri amministrativi rispetto ai costi reali;
- onere amministrativo e rischio d'errore: in alcuni tipi di operazione i costi reali potrebbero comportare un rischio maggiore di errore a causa della complessità delle regole e delle procedure stabilite nei sistemi di costo reale;
- diminuzione FTE: Diminuzione dell'onere amministrativo sia per i beneficiari che per le amministrazioni preposte all'istruttoria (da verificare con attività di monitoraggio).

Di seguito si riporta la tabella tipo per l'esecuzione di questa analisi:

FATTIBILITA'/RILEVANZA OCS PER AMBITI/VOCI DI COSTO	POCO FATTIBILE	MEDIAMENTE FATTIBILE	MOLTO FATTIBILE
POCO RILEVANTE			

<b>MEDIAMENTE RILEVANTE</b>			
<b>MOLTO RILEVANTE</b>			

## 10.4 ANALISI DATI

Una volta effettuata una valutazione ed una pesatura della copertura delle OCS a disposizione od elaborabili per la specifica azione o un determinato bando, al fine di individuare la specifica tipologia di opzione e la sua applicazione, è necessario procedere all'esame dei dati disponibili.

Questi ultimi possono provenire da diverse fonti nonché dare copertura a diversi aspetti e ambiti di intervento; tuttavia, la base di partenza è sempre data da quanto risulta a disposizione nei sistemi informativi relativamente ad azioni analoghe a quelle definite nel nuovo programma regionale.

Dopo aver effettuato l'estrazione degli importi relativi all'azione interessata dalla banca dati del sistema informativo regionale, è possibile procedere con l'elaborazione statistica degli stessi al fine di conoscere tutte le premesse necessarie alla proposta delle OCS.

Dapprima è opportuno concentrarsi sulle somme richieste, rendicontate e approvate per ciascuna categoria di spesa prevista nei bandi delle precedenti azioni analoghe; sarà così possibile rendersi conto delle proporzioni di grandezza tra le stesse e di eventuali necessità di semplificazione nella strutturazione del bando in costruzione (es. se una categoria di spesa precedentemente prevista non è risultata "appetibile" per i beneficiari, potrebbe essere opportuno metterne in discussione le modalità...).

L'analisi messa in atto ha come oggetto i progetti beneficiari di contributo e l'esperienza delle istruttorie precedenti; in questo modo sarà possibile comprendere su quali categorie di spesa concentrarsi per massimizzare i benefici dati dall'introduzione delle OCS.

Nel caso in cui, sulla base della verifica esposta precedentemente, risultino esserci categorie di spesa il cui peso finanziario degli importi approvati sia basso, mentre l'onere istruttorio è stato particolarmente pesante, tipicamente si potrà proporre di inserire dei tassi forfettari.

Al contrario, se la suddetta analisi dati ha messo in luce la necessità di introdurre delle OCS a causa dell'eccessiva onerosità delle verifiche istruttorie, ma le categorie di spesa interessate sono risultate particolarmente rilevanti sia in termini contenutistici e programmatori che dal punto di vista finanziario, allora si dovrà procedere alternativamente con l'introduzione di tabelle di costi unitari o somme forfettarie.

Tale analisi oltre a mettere in luce la tipologia di OCS più idonea per essere inserita nell'operazione in esame, permette di identificare nel dettaglio le categorie di costo presenti, dando così la facoltà ad AdG/OI AVEPA di valutare la possibilità o meno di utilizzare i costi OTS disponibili, oltre che fornire, se del caso, una base di partenza per le valutazioni necessarie all'analisi di similarità o allo sviluppo di un *Tailor Made*.

Nel caso in cui si scelga, per le ragioni di cui sopra, di procedere con il “copy and paste” di Costi analoghi o con l’elaborazione di Costi *Tailor Made*, ovviamente, le fonti di dati non si limiteranno più a quanto presente nelle banche dati dei sistemi gestionali o riportato nei pertinenti regolamenti comunitari, ma risulterà necessario ampliare le ricerche attraverso diverse banche dati, per esempio utilizzando quelle esposte nel capitolo 10 del presente documento.

Nel caso specifico dei costi analoghi, una delle fonti di dati più utile è rappresentata dall’elenco delle OCS *Tailor Made* elaborate dagli organi di ciascuno Stato Membro. Consultando il sito della Commissione Europea<sup>17</sup> è possibile rinvenire esempi di OCS applicati all’interno dell’UE.

Nel caso in cui, invece, non dovessero risultare presenti Costi analoghi disponibili, oppure nel caso ci fossero delle opportunità da cogliere relativamente all’elaborazione di un proprio costo, allora sarà opportuno scegliere di introdurre un costo *Tailor Made*. In questo caso, ovviamente, le banche dati a cui attingere dovranno essere molteplici e differenti tra loro, ed in ogni caso condivise con l’AdA in quanto tenuta a controllare l’affidabilità e l’accuratezza delle fonti di informazioni utilizzate per l’elaborazione del metodo di calcolo.

L’analisi dati, dunque, funge da pilastro fondamentale per la proposta che verrà formalizzata nella scheda OCS per azione/bando: con essa si delinea la tipologia di OCS proposta e vengono delineati tutti i passaggi necessari alla definizione di un costo coerente con quanto previsto dalla normativa dell’UE.

## 11 STESURA SCHEDA OCS PER AZIONE

Individuata l’opportunità o le diverse opzioni di semplificazione da utilizzare, tramite le analisi sopra descritte, si procede all’individuazione della percentuale e/o dell’importo mediante l’elaborazione dei dati in possesso per il caso in esame. La scheda di “PROPOSTA DI OCS PER BANDO/AZIONE” descrive e motiva tutti i passaggi che sono serviti per la determinazione dell’OCS in questione.

Il format della scheda utilizzata, approvato in allegato alla presente metodologia (**Allegato I**), ripercorre sinteticamente tutti i passaggi metodologici fin qui descritti.

Tale scheda si compone di 13 sezioni e 2 sottosezioni così organizzate:

1. **Tipologia OCS proposta:** in questa sezione si indica la tipologia di OCS individuata tra: tassi forfettari, costi unitari e somme forfettarie;
2. **Tipologia di progetti interessati:** sezione dedicata alla descrizione dei criteri di selezione del PR Veneto 2021 - 2027 relativi alla proposta progettuale per la quale si propone la OCS. Le informazioni ivi contenute corrispondono a quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da AdG e dall’OI nella fase di analisi di contesto mediante confronto con le SRA (paragrafo 10.4);
3. **Tipologia di beneficiari interessati:** sezione che identifica i criteri di selezione del PR Veneto 2021 - 2027 relativi ai possibili soggetti beneficiari. Le informazioni ivi contenute corrispondono a quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da

---

<sup>17</sup> Inforegio - Simplified Cost Options (europa.eu); The Commission Delegated Act (europa.eu)

AdG e dall'OI nella fase di analisi di contesto mediante confronto con le SRA (paragrafo 10);

4. **Categorie di costo coperte dalle OCS:** sezione dove si identificano nel dettaglio i costi coperti dalla/e OCS proposte. Le informazioni ivi contenute corrispondono a quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da AdG e dall'OI nella fase di analisi di contesto mediante confronto con le SRA (paragrafo 10);
5. **Rispetto dell'art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021:** sezione dedicata alle proposte che presentano più di un OCS, per verificare il rispetto dei requisiti per la combinazione di diverse OCS, le quali dovranno essere riferite a diverse categorie di costo, utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione o coprire diverse fasi di un'operazione;
6. **Tipologia di indicatori individuati:** sezione utilizzata per la descrizione degli indicatori individuati per la/e OCS proposta/e, i quali saranno basati sul processo, sul risultato o sul costo;
7. **Metodologia di sviluppo scelta:** sezione utilizzata per indicare la metodologia di elaborazione prescelta per il caso in analisi: Off The Shelf, Costi Analoghi, *Tailor Made* o Draft Budget;
8. **Giustificazione del metodo scelto e relativa pista di controllo:** sezione che riassume ed elenca i risultati delle analisi precedentemente descritte che hanno portato alla scelta di una metodologia di elaborazione piuttosto che un'altra, con la relativa pista di controllo:
  - 8.1. **Fonte dati utilizzati per calcolare le OCS:** sottosezione dedicata al richiamo delle fonti utilizzate per il calcolo del caso;
  - 8.2. **Metodologia di calcolo utilizzata:** sottosezione dove si descrive nel dettaglio il metodo di calcolo utilizzato per l'individuazione della percentuale e/o dell'importo per i costi *Tailor Made* o la c.d. analisi di similarità per i Costi Analoghi;
9. **Pista di controllo:** questa sezione riporta l'elenco esaustivo di tutti gli elementi necessari da utilizzare durante le verifiche di gestione, per riconoscere l'importo calcolato tramite l'OCS;
10. **Metodo di adeguamento della metodologia di calcolo:** sezione dedicata alla definizione ex-ante dei metodi di adeguamento della metodologia individuata (es. procedure di indicizzazione, ecc.);
11. **Informazione ai Soggetti interessati:** sezione che descrive le modalità individuate per trasmettere tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati;
12. **Risultati attesi dell'inserimento delle OCS:** tale sezione si divide in due campi: uno dedicato ad indicare la percentuale del progetto coperta dalle OCS mentre la seconda esprime una stima del risparmio amministrativo atteso dall'inserimento delle OCS nel bando/azione;
13. **Proposta formulazione articolo 6 "Spese Ammissibili" del bando:** sezione dove si inserisce la proposta per la formulazione dell'articolo 6 del bando relativo alle spese ammissibili comprensiva di OCS.

A completamento della scheda, a seconda del caso, si potranno allegare dati o documenti che andranno ad approfondire i vari aspetti descritti nelle varie sezioni.

Il passaggio successivo è dato dalla condivisione delle proposte elaborate dall'OI AVEPA e AdG con le Direzioni Regionali responsabili delle azioni oggetto dei bandi in uscita.

Questa fase non è da intendersi in una sequenza temporale successiva rispetto alle prime due, ma va vista in una sequenza logica parallela rispetto alle proposte elaborate. Infatti, la condivisione delle informazioni disponibili sui bandi in uscita è fondamentale per l'elaborazione di proposte adeguate; perciò, il coinvolgimento delle SRA risulta essere antecedente rispetto all'elaborazione della proposta definitiva di OCS.

Ad ogni modo, è necessario, ai fini del corretto avanzamento della procedura di approvazione, che le SRA facciano proprie le proposte elaborate da AdG e dall'OI AVEPA. Successivamente alla selezione da parte delle SRA della/e OCS per l'azione/bando l'OI Avepa procede alla stesura definitiva della "SCHEDA TECNICA OCS" (Allegato II) la cui impostazione è la medesima della scheda di proposta.

## 12 APPROCCI METODOLOGICI

Nel processo di introduzione delle OCS, sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi ed effettuata l'analisi di contesto e dati relativa alla specifica azione, in primo luogo si andranno a privilegiare i costi **OTS**, in quanto direttamente applicabili.


Qualora si dimostrassero poco rilevanti si procederà con la verifica della disponibilità di **costi analoghi** da altri programmi UE o Nazionali.

Nel caso in cui sia esclusa anche questa opzione, si procederà all'elaborazione di un metodo **Tailor Made** costruito ad hoc, compatibilmente con le tempistiche di uscita dei bandi relativi all'azione in esame e tenuto in considerazione il carico amministrativo relativo da bilanciare con l'opportunità di semplificazione apportata dall'OCS da sviluppare.


i seguito si riporta uno schema riassuntivo dei vari approcci di elaborazione:

Per i diversi approcci si ritiene utile schematizzare in base alla metodologia utilizzata per la loro individuazione, rispettivamente:

- le diverse tipologie e le principali caratteristiche;
- gli elementi che ne incentivano l'utilizzo;
- il relativo processo di approvazione;
- le criticità nel loro utilizzo.



## COSTI OFF THE SHELF (OTS)



## COSTI ANALOGHI

### PERCHÉ UTILIZZARLI

SCOs adottati nell'ambito di altri programmi UE o nazionali;

Art 53 Reg 1060/2021 CPR:

“SCOs applicati nelle politiche dell'unione per tipologie analoghe di operazioni”;

“SCOs applicati a sovvenzioni nazionali per tipologie analoghe di operazioni”;

- maggiore possibilità di copertura dei costi dell'operazione rispetto agli OTS;
- necessità di ridurre il carico burocratico;
- ridurre tempistiche istruttorie;
- molto fattibili e mediamente rilevanti.

Proposta di quale tipologia di costo adottare da parte di AdG/OI (sulla base anche del cronoprogramma bandi) con specifica: è necessaria una chiara definizione dell'operazione e dei costi per valutare la “somialianza” (d.c. analisi di similarità); definizione delle categorie di spesa; definizione costi ammissibili e non all'interno della categoria stessa; identificazione degli indicatori che fanno scattare il pagamento (gli indicatori così come la definizione delle categorie di spesa e i costi ammissibili devono essere presi dalla decisione che adotta l'OCS analogo);  
Condivisione con SRA  
Predisposizione da parte di AdG/OI della checklist e pista di controllo sulla base dello schema UE o nazionale dalla quale deriva l'OCS.

Eventuale Assessment da parte di AdA: non richiesto da regolamenti ma opportuno; in questi casi è richiesta la presa visione degli importi e dei tassi applicati, oltre alla corretta scelta sui criteri di similarità (di contesto, natura delle operazioni, obiettivi ed output da raggiungere, etc.).

### CRITICITÀ

Lo schema previsto per i costi analoghi deve essere applicato nella sua interezza (importi/tassi, pista di controllo e in generale tutte le condizioni stabilite dallo schema), quindi come per gli OTS non è consentita nessuna “personalizzazione”.

Da precisare inoltre, che i costi analoghi possono derivare da programmi applicati all'interno dello Stato Membro e non da uno Stato Membro all'altro.

### QUALI SONO

### APPROVAZIONE

## COSTI TAILOR-MADE

SCOs basati su metodologie di calcolo sviluppate ex novo;

Art 53 Reg 1060/2021 CPR:

“SCOs basati su metodo di calcolo giusto equo e verificabili”;

### PERCHÉ UTILIZZARLI

- Massima possibilità di copertura dell'operazione;
- Massima personalizzazione della metodologia;
- Necessità di ridurre il carico burocratico
- Ridurre tempistiche istruttorie;
- Mediamente fattibili e molto rilevanti.

Proposta di quale tipologia di costo adottare da parte di AdG/OI (sulla base anche del cronoprogramma bandi) con specifica: chiara definizione dell'operazione (azioni e costi); definizione di una metodologia di calcolo equa, giusta e verificabile; definizione costi ammissibili e non all'interno della categoria stessa; identificazione degli indicatori che fanno scattare il pagamento; Definizione dei metodi di aggiornamento e adattamento.  
 Condivisione con SRA  
 Predisposizione da parte di AdG/OI della checklist funzionale alla valutazione dell'audit e relativa pista di controllo.  
 Assessment di AdA: validazione e visto di conformità sulla corretta applicazione degli importi e dei tassi calcolati/applicati.  
 Eventuale Assessment della CE: approvazione definitiva degli importi e dei tassi calcolati/applicati nei rimborsi dalla CE (Solamente per le OCS che si intenda inserire dentro al PR ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento RDC).

### CRITICITÀ

L'AdG/OI per l'elaborazione del metodo necessitano di dati che siano rilevanti ed attendibili (valutazione delle banche dati disponibili e della qualità dei dati) oltre che alle competenze necessarie per la loro elaborazione.

Tempistiche di elaborazione potenzialmente lunghe, da prevedere anche la possibilità di un ricalcolo conseguente ai rilievi eseguiti da AdA/CE.


### QUALI SONO

### APPROVAZIONE

### 13 PROCESSO DI DEFINIZIONE E REVISIONE DELLE OCS

Il processo di definizione delle OCS non è da intendersi concluso nel momento della loro approvazione da parte di AdG o della loro adozione nei bandi da parte delle SRA, perché le OCS necessitano di una revisione e aggiornamento costante per seguire il mutamento delle condizioni di applicazione e il progredire della programmazione, in un'ottica di miglioramento continuo.

Per tale ragione la metodologia di definizione e implementazione della OCS è strutturata circolarmente su quattro passaggi fondamentali: *decision making*, selezione delle azioni e dei costi, impostazione del sistema di OCS e gestione/revisione delle OCS.



Nell'applicare questo schema, bisogna tenere conto che la "coerenza" è il presupposto essenziale per una corretta applicazione delle OCS. In particolare, bisogna:

1. nei processi di *Decision Making* e selezione delle azioni/costi, garantire che ci sia coerenza tra la definizione dei contenuti del bando e delle relative condizioni di concessione, compresi i criteri di selezione e le specifiche regole di ammissibilità e definizione nei costi e quanto stabilito nella azione/bando;
2. tenere costantemente aggiornati le linee guida e i manuali per includere coerentemente e correttamente tutte le opzioni di semplificazione individuate nel sistema di OCS;

3. definire e aggiornare il sistema di gestione (documenti e strumenti) necessario per tracciare, acquisire e verificare i processi e gli esiti delle operazioni.
4. procedere con una continua verifica e un costante aggiornamento delle procedure di controllo, audit e pagamento del contributo.

La fase di monitoraggio, come vedremo nel seguente capitolo n.15, costituisce dunque un ulteriore passaggio fondamentale nell'introduzione della OCS in quanto consentirà di verificarne la corretta applicazione e misurarne le ricadute in termini di semplificazione ed efficientamento delle procedure.

## **14 APPROVAZIONE, VALIDAZIONE E CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DELLE OCS**

Dal punto di vista generale le OCS determinano uno scostamento del *focus* rispetto alle verifiche sui costi reali, concentrandosi maggiormente sui risultati conseguiti piuttosto che sui costi sostenuti. Tale condizione deriva da una legittimazione della spesa non più quale esito di un'attività di controllo operativo, sia esso di gestione o di audit, bensì quale risultato di un processo di definizione delle OCS, analitico e validato, svolto preliminarmente ed in linea con quanto previsto dal quadro regolamentare di riferimento.

Partendo da questo impianto metodologico generale si possono distinguere due momenti specifici di controllo sulle OCS da parte dell'AdA:

1. Verifica del metodo di calcolo per la definizione dell'opzione di costo semplificato;
2. Verifica la corretta applicazione degli importi e dei tassi calcolati/applicati.

### **14.1 APPROVAZIONE OCS**

Per la conclusione dell'iter necessario all'approvazione delle OCS, e quindi il loro inserimento all'interno dei bandi, è fondamentale un coinvolgimento dell'AdA per ridurre il rischio di errori di sistema, correzioni finanziarie e/o irregolarità dovute a problematiche legate al metodo di calcolo o alla definizione delle piste di controllo in quanto l'Autorità di Audit attesta la conformità del metodo elaborato per l'individuazione delle OCS rispetto al RDC.

Il grado di coinvolgimento dell'AdA, tuttavia, varia in relazione alla metodologia utilizzata per l'elaborazione della OCS, in quanto il percorso procedurale per i costi OTS e Analoghi, rispetto a quello che necessario per i *Tailor Made*, risulta semplificato.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la procedura per i costi OTS e Analoghi, l'AdG trasmette ad AdA la scheda tecnica OCS comprensiva delle analisi dei dati storici effettuate. A tale comunicazione AdA dà eventuale riscontro con una presa visione cui consegue direttamente l'adozione della/e OCS selezionata/e nelle misure/bandi. Nel caso dei costi OTS ed Analoghi, la presa d'atto di AdA costituisce un passaggio non obbligatorio ai fini dell'applicazione delle OCS selezionate conformi alla norma.


Per quanto riguarda invece le OCS elaborate tramite un metodo *Tailor Made*, il coinvolgimento preliminare di AdA nella fase di analisi e l'invio alla stessa della scheda tecnica OCS al fine della sua approvazione costituisce un passaggio essenziale della procedura.

In tal caso, una volta definita la scheda tecnica elaborazione OCS (Allegato III), che descrive nel dettaglio il processo di elaborazione della OCS in questione e riporta tutte le analisi dati effettuate e i relativi allegati tecnici (analisi dati, fonti, etc), AdG provvede formalmente al relativo invio ad AdA.

La notifica di tale documentazione, mettendo in conoscenza anche l'OI AVEPA ed eventualmente la SRA che implementa il costo nei bandi, costituisce un passaggio fondamentale nella metodologia di elaborazione dei costi *Tailor Made* e l'introduzione di tali opzioni di semplificazione nel PR.

In questo caso, diversamente dai costi OTS e analoghi, AdA, dopo eventuale interlocuzione a chiarimento od integrazione di quanto messo a disposizione, fornisce formale riscontro alla nota validando la metodologia di calcolo. Solo dopo tale validazione si può procedere all'approvazione da parte di AdG della/e OCS così definita e alla sua adozione nei bandi.

Di seguito si riporta lo schema grafico del processo di approvazione e adozione delle OCS.



## 14.2 VERIFICA DEL METODO PER LA DEFINIZIONE DELLE OCS

L'AdA, come accennato nei capitoli precedenti, deve validare preventivamente le OCS per cui si è deciso di elaborare un metodo c.d. "*Tailor Made*". Tale validazione è necessaria per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 53, comma 3, lettera a), il quale sancisce i requisiti di equità, giustizia e verificabilità del metodo di calcolo.

Nel dettaglio, AdA effettua un controllo sia sul metodo di calcolo elaborato che sulla pista di controllo proposta, soffermandosi sui seguenti elementi:

- l'appropriatezza del metodo utilizzato (basato su un calcolo giusto, equo e verificabile) in base alla descrizione dettagliata delle varie fasi che hanno portato a definire l'OCS;
- le fonti di informazioni utilizzate per l'elaborazione del calcolo, verificando che esse siano opportunamente documentate, facilmente tracciabili e applicate in maniera coerente;
- la pertinenza e l'ammissibilità dei costi considerati nel calcolo delle OCS;
- l'affidabilità e l'accuratezza dei dati (dati statistici, altre informazioni oggettive, oppure giudizio di esperti, dati storici verificati...);
- la metodologia per la loro definizione, sincerandosi che essa sia in linea con le norme applicabili in relazione ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato.

Il coinvolgimento preliminare di AdA nel processo di elaborazione può risultare oneroso, ma esso determina significativi effetti positivi:

- permette di ridurre i carichi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi successive di gestione e controllo delle OCS e, più in generale, delle operazioni finanziate dal Programma;
- consente di agevolare l'aggiustamento in itinere del metodo e della struttura di definizione della specifica opzione di costo.

Tali motivazioni hanno portato a prevedere un primo coinvolgimento informale di AdA fin dalle riunioni di coordinamento tra AdG e OI, finalizzate alla definizione delle OCS, fornendo ad essa informazioni circa le fonti di dati, i metodi di calcolo ed il tipo di copertura che si intende dare con le OCS in esame.

Con la notifica della scheda OCS, invece, si formalizza, come descritto nel paragrafo precedente, il coinvolgimento dell'AdA, la quale entro 10 gg dalla ricezione della documentazione esprime il proprio parere su quanto elaborato.

## 14.3 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE OCS

Come anticipato in premessa, durante le verifiche di gestione e nelle procedure di audit i soggetti incaricati non sono tenuti a verificare i costi reali che sottendono le categorie di spesa, bensì, in base al tipo di OCS, dovranno concentrare l'attività di controllo su ambiti diversi


La corretta verifica dell'applicazione delle OCS a **tassi forfettari** comporta la verifica della/e categoria/e di costo/i dell'operazione a cui è applicato il tasso nonché della correttezza della

rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata. Infatti, per gli importi rimborsati in base a un tasso forfettario non sono previsti controlli sui costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi. Da sottolineare che per l'applicazione di questa tipologia di OCS indispensabile fornire una definizione chiara e inequivocabile delle categorie di costi o un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili su cui si basa il tasso forfettario.

La corretta verifica della corretta applicazione delle **tabelle standard di costi unitari** comprenderà una valutazione volta ad accertare che siano state soddisfatte le condizioni stabilite in termini di processo, realizzazioni e/o risultato per il rimborso dei costi, correttezza della rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata.

Per la verifica, infine, delle **somme forfettarie** di fondamentale importanza la realizzazione dell'operazione per attivare il rimborso. È dunque essenziale avere la certezza che la realizzazione/il risultato sia reale. Pertanto, le verifiche saranno volte a verificare che le fasi concordate ex-ante (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e che le realizzazioni/risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite. Anche in questo caso i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione all'operazione non saranno sottoposti a controllo.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei criteri da verificare in base all'OCS:



Nel caso di una **combinazione di più OCS** nell'ambito di una medesima operazione, oltre alle verifiche sopra descritte, da effettuare per le singole tipologie, le attività dell'AdA devono confermare che tutti i costi dell'operazione siano dichiarati una sola volta. A tale proposito l'AdA dovrà verificare che le metodologie applicate garantiscano che le spese di un'operazione non possano essere addebitate nell'ambito di più OCS e, se del caso, di costi diretti.

## 15 MONITORAGGIO DELLE OCS

Per garantire un coerente e costante aggiornamento delle OCS proposte risulta indispensabile impostare un sistema di monitoraggio continuo che vada a verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi con l'introduzione della OCS sia in termini di copertura finanziaria che di semplificazione ed efficientamento delle operazioni con il conseguente sgravio amministrativo per tutte le parti coinvolte (beneficiari, AdG/OI AVEPA, AdA).

Per ogni OCS implementata sarà verificato:

- il raggiungimento della copertura finanziaria prevista per le voci di spesa rendicontate con le OCS dell'azione/bando: tale verifica verrà effettuata a chiusura delle domande di saldo mediante estrazioni dall'applicativo informatico di gestione del programma;
- il risparmio sia in tempo (FTE) che economico (euro) per i beneficiari portato dall'inserimento dell'OCS nell'azione/bando. Tale rilevazione potrà essere effettuata tramite la somministrazione di diversi questionari appositamente predisposti, uno rivolto ai beneficiari e un altro rivolto ai consulenti;
- il raggiungimento, in termini di FTE, del risparmio previsto per la semplificazione istruttoria data dall'inserimento dell'OCS nell'azione/bando. Tale verifica sarà effettuata tramite il monitoraggio delle tempistiche istruttorie.



## 16 MODALITA' DI RIMBORSO

Utile è segnalare la distinzione che si ha per il rimborso dei costi coperti dalle OCS; infatti, l'articolo 53 del Regolamento RDC prevede la possibilità degli Stati Membri/AdG di concedere sovvenzioni tramite forme di OCS.

Mentre l'articolo 51 del Regolamento RDC prevede che anche il contributo da parte dell'Unione allo Stato Membro/AdG possa assumere la forma di costo unitario, somme forfettarie e/o finanziamento a tasso forfetario a patto che essi siano conformi a quanto previsto dall'articolo 94 del medesimo Regolamento.

Le differenze principale nelle due tipologie di rendicontazione (Stato Membro/AdG – beneficiario; Stato Membro/AdG – Commissione) sono date da quanto previsto dall'articolo 94 il quale prevede che la Commissione può rimborsare il contributo a un programma in base alle OCS solamente se approvate tramite la decisione di approvazione o di modifica del programma stesso, dove devono essere indicate le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base alle OCS, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi semplificati e i metodi per l'adeguamento degli importi. Da sottolineare, che l'introduzione delle OCS non si applica al contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle modalità di rimborso:

Rimborso	Tipologie di rimborso		
Commissione  Stato Membro/AdG	Schema di cui all'appendice 1 dell'Allegato V approvato dalla CE e relativo al rimborso tramite utilizzo delle opzioni semplificate di costo.  Esempio utilizzo costo standard unitario per il personale: 27 euro * 10 ore lavorate = 270 euro		
Stato Membro/AdG  Beneficiari	<b>Opzione 1:</b> ai beneficiari si applica il medesimo costo unitario	<b>Opzione 2:</b> beneficiario si applicano i costi reali	<b>Opzione 3:</b> al beneficiario si applica un altro sistema di opzioni semplificate in materia di costi
	<b>Es:</b> 27 euro * 10 ore lavorate = 270 euro	<b>Es:</b> LUL/timesheet, bilanci	<b>Tasso forfettario:</b> art. 54 Reg 1060/2021, 20% di altri costi

Attualmente, tuttavia nel PR Veneto FESR 2021 – 2027 non sono presenti OCS ai sensi dell'articolo 51 del regolamento RDC, che permettano ad AdG di rendicontare alla Commissione, pertanto le OCS inserite nelle Misure/Bandi saranno rendicontati alla CE ai sensi dell'articolo 91 comma 4 lettera c) del Regolamento RDC, il quale prevede che per le forme di sovvenzione concesse ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e d), del Regolamento RDC (OCS), gli importi inclusi nella domanda di pagamento (SM/AdG verso la CE) sono i costi calcolati sulla base applicabile.



## 18 RACCOMANDAZIONI

In conclusione, si è ritenuto utile inserire le raccomandazioni individuate nel *Simplified Cost Options – a practitioners' manual - ESF Transnational Cooperation Platform Community of Practice on Results-based Management (Luca Santin 2015)* la quale individua, tramite l'esperienza acquisita dalle autorità di gestione e dalle autorità di audit di tutti gli Stati membri dell'UE coinvolti nella rete tematica del FSE sulla semplificazione, le *SCOs : good and not-so-good practices* (Buone e cattive pratiche):

- I. Le OCS sono importi o percentuali che rappresentano la migliore approssimazione possibile dei costi effettivi (reali) ammissibili sostenuti nella pratica durante l'attuazione di un'azione. Non sono l'approssimazione perfetta ma delle medie.
- II. Le OCS sono ampiamente riconosciute come la misura di semplificazione più efficace disponibile per i programmi del FSE; ma i vantaggi delle OCS vanno oltre la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi per le autorità e le parti interessate del FSE. Esse comprendono: un tasso di errore inferiore, una migliore programmazione e una migliore qualità dei progetti, un accesso più facile ai fondi e una gestione più sostenibile di progetti e programmi, maggiore attenzione ai risultati, partenariati rafforzati tra le autorità e con le parti interessate del FSE.
- III. *"L'approccio OCS predefinito"*: l'AdG dovrebbe mirare a utilizzare le OCS per coprire tutte le parti e tutti i costi dell'operazione e coinvolgere tutti i beneficiari nella sua attuazione, a meno che non risulti troppo difficile o oneroso.
- IV. Se il tempo e le risorse non consentono di stabilire OCS per tutte le operazioni (e i costi) dall'inizio del periodo di programmazione, valutare le priorità in base alla "fattibilità" e alla "rilevanza" delle metodologie OCS.
- V. L'uso obbligatorio delle opzioni semplificate deve essere percepito come un'opportunità e non come un problema. Quando vengono stabilite OCS per un'operazione, dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti i beneficiari (per evitare doppi standard).
- VI. Sono disponibili diverse opzioni per stabilire/utilizzare le OCS (tipi di OCS, metodi di calcolo, tipi di indicatori, soluzioni standard, OCS analoghe...). Pertanto, lo sviluppo di una conoscenza adeguata dello scopo specifico, della portata e del funzionamento di tutte le opzioni e delle possibili combinazioni è essenziale per migliorare l'adozione dei vantaggi delle OCS.
- VII. Le opzioni standard devono essere utilizzate così come sono (cioè come sono state stabilite dalla CE). Se si personalizzano, non sono più standard (e bisogna giustificare le modifiche apportate).
- VIII. Per le opzioni semplificate adottate nell'ambito di altri schemi UE/nazionali, analogo non significa "identico"; tuttavia, bisognerebbe valutare se tali OCS siano idonei ad approssimare i costi dell'operazione.
- IX. Il primo e più importante passo da compiere quando si istituiscono le OCS è definire chiaramente le azioni ammissibili e i costi coinvolti nell'operazione. Bisogna sapere esattamente cosa si vuol finanziare e come (altrimenti sarebbe impossibile approssimare qualsiasi cosa).

- X. Le OCS basate sui processi possono essere più facili da stabilire, ma poi bisogna implementarle (cioè richiedono un carico di lavoro più elevato per controllare l'input o gli output).
- XI. Gli approcci basati sui risultati potrebbero richiedere più lavoro e comportare rischi specifici. Pertanto, è necessario essere consapevoli di questi potenziali rischi e definire contromisure o misure di mitigazione.
- XII. Quando si raccolgono dati per supportare i calcoli, utilizzare ciò che si ha a disposizione (ad es. dati storici dal database dello Stato Membro) o ciò che potrebbe essere raccolto più facilmente (da fonti affidabili).
- XIII. Lo sviluppo di OCS non richiede funzioni statistiche molto complicate per il campionamento e il calcolo. Bisogna concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di una solida analisi qualitativa dei dati, basata su presupposti coerenti, piuttosto che su complicate analisi quantitative.
- XIV. Tenere traccia dei passi compiuti ed essere pronti a giustificare tutti i passaggi del metodo sulla base di informazioni oggettive e presupposti ragionevoli. Lo sviluppo di metodi OCS richiede conoscenza e logica (e buon senso).
- XV. Condivisione della modalità di sviluppo della metodologia in anticipo con le principali parti interessate, come l'AdA, la CE e i beneficiari (prima che i piani diventino decisioni). Inoltre, utilizzare la valutazione ex ante (fornendo all'AdA informazioni tempestive, trasparenti e complete).
- XVI. *"Mantienilo semplice!"* In effetti, l'accuratezza è importante, ma anche le OCS devono essere gestibili. È essenziale garantire che i beneficiari, le parti interessate e le autorità possano facilmente comprendere, utilizzare e verificare le OCS. La pista di controllo dovrebbe essere esaustiva ma non dovrebbe includere informazioni o documenti non necessari.
- XVII. La *"storia della OCS"* non finisce quando vengono istituite le OCS. Devono essere implementate. È essenziale garantire la coerenza delle condizioni e delle informazioni fornite ai beneficiari finali durante l'intera fase di attuazione.
- XVIII. L'AdG è responsabile delle decisioni relative alle OCS. Tuttavia, durante la progettazione e l'attuazione delle OCS, l'AdG dovrebbe coinvolgere (e fare affidamento su) partner: l'AdA, l'AdC, i ministeri, le parti interessate, i beneficiari, la CE. La semplificazione è uno *"sforzo congiunto e una responsabilità comune"*.

## **19 ALLEGATI**

- **Allegato I:** Scheda di proposta OCS per bando/azione
- **Allegato II:** Scheda tecnica OCS per bando/azione
- **Allegato III:** Scheda tecnica elaborazione OCS

## **20 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**

La documentazione tecnico-amministrativa pertinente ad ogni singola OCS è conservata in archivi informatici e cartacei.

Allegato I

**PROPOSTA DI OCS PER BANDO/AZIONE****PR Veneto FESR 2021-2027 – AZIONE [...]****1 – TIPOLOGIA OCS PROPOSTA****Proposta** TASSI FORFETTARI  COSTI UNITARI  SOMME FORFETTARIE 

Note:

**2. – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI**

[...]

**3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI**

[...]

**4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS****Proposta** [...]**5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?****Proposta** [...]

Note:

**6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI****Proposta** BASATI SUL PROCESSO  BASATI SUL RISULTATO  BASATI SUL COSTO 

Note:

**7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA****Proposta** OFF THE SHELF  COSTI ANALOGHI  TAILOR MADE  DRAFT BUDGET 

Note:

**8.0 – GIUSTIFICAZIONE DEL METODO SCELTO e RELATIVA PISTA DI CONTROLLO****Proposta** [...]

Note:

8.1 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS	
Proposta	[...]
Note:	

8.2 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA (se del caso, allegare dati statistici e parametri di riferimento utilizzati)	
Proposta	[...]
Note:	

9 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)	
Proposta	[...]
Note:	

10 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO	
Proposta	[...]
Note:	

11 – INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI	
Proposta	[...]
Note:	

12 – RISULTATI ATTESI DELL'INSERIMENTO DELLE OCS:		
	PERCENTUALE DEL PROGETTO COPERTA DALLE OCS	RISPARMIO AMMINISTRATIVO
Proposta	[...]%	[...]%
Note:		

13 – PROPOSTA FORMULAZIONE ARTICOLO 6 DEL BANDO:	
[...]	
Note:	

14 – PROPOSTA OCS SELEZIONATA	
Proposta 1 <input type="checkbox"/> Proposta 2 <input type="checkbox"/> Proposta [...] <input type="checkbox"/>	
Note:	

Versione	Data compilazione	Note

Allegato II

**SCHEDA TECNICA OCS PER BANDO/AZIONE****PR Veneto FESR 2021-2027 – AZIONE [...]****1 – TIPOLOGIA OCS PROPOSTA****Proposta** TASSI FORFETTARI  COSTI UNITARI  SOMME FORFETTARIE 

Note:

**2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI**

[...]

**3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI**

[...]

**4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS****Proposta** [...]**5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?****Proposta** [...]

Note:

**6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI****Proposta** BASATI SUL PROCESSO  BASATI SUL RISULTATO  BASATI SUL COSTO 

Note:

**7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA****Proposta** OFF THE SHELF  COSTI ANALOGHI  TAILOR MADE  DRAFT BUDGET 

Note:

**8.0 – GIUSTIFICAZIONE DEL METODO SCELTO e RELATIVA PISTA DI CONTROLLO****Proposta** [...]

Note:

8.1 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

8.2 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA (se del caso, allegare dati statistici e parametri di riferimento utilizzati)	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

9 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

10 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

11 – INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

12 – RISULTATI ATTESI DELL'INSERIMENTO DELLE OCS:		
	PERCENTUALE DEL PROGETTO COPERTA DALLE OCS	RISPARMIO AMMINISTRATIVO
<b>Proposta</b>	[...]%	[...]%
Note:		

13 – PROPOSTA FORMULAZIONE ARTICOLO 6 DEL BANDO:	
[...]	
Note:	

Versione	Data compilazione	Note

Allegato III

**SCHEDA TECNICA ELABORAZIONE OCS****PR Veneto FESR 2021-2027 – [...]****1 – TIPOLOGIA OCS PROPOSTA****Proposta**TASSI FORFETTARI  COSTI UNITARI  SOMME FORFETTARIE 

Note:

**2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI**

[...]

**3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI**

[...]

**4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS****Proposta**

[...]

**5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?****Proposta**

[...]

Note:

**6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI****Proposta**BASATI SUL PROCESSO  BASATI SUL RISULTATO  BASATI SUL COSTO 

Note:

**7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA****Proposta**OFF THE SHELF  COSTI ANALOGHI  TAILOR MADE  DRAFT BUDGET 

Note:

**8.0 – GIUSTIFICAZIONE DEL METODO SCELTO e RELATIVA PISTA DI CONTROLLO****Proposta**

[...]

Note:

8.1 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

8.2 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA (se del caso, allegare dati statistici e parametri di riferimento utilizzati)	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

9 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

10 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

11 – INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI	
<b>Proposta</b>	[...]
Note:	

12 – RISULTATI ATTESI DELL'INSERIMENTO DELLE OCS:		
	PERCENTUALE DEL PROGETTO COPERTA DALLE OCS	RISPARMIO AMMINISTRATIVO
<b>Proposta</b>	[...]%	[...]%
Note:		

Versione	Data compilazione	Note